

Su richiesta di un concorrente si precisa che l'accelerazione dei tempi, di cui agli elementi di valutazione T2 e T3, non costituisce elemento autonomo di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ma rientra nella valutazione complessiva dei suddetti elementi in relazione alle soluzioni migliorative proposte dai concorrenti.

L'individuazione e la valutazione delle offerte anomale è disciplinata dagli art. 86 e ss. del codice dei contratti (D. Legs. n. 163/2006 e succ. mod. ed int.)

Alla pagina 34 la precisazione n. 4 è così sostituita "Il Plico C non deve contenere, pena l'esclusione, altri documenti, oltre all'offerta."

E' possibile inserire, nella lista delle categorie di lavoro, nuovi prezzi, anche in sostituzione di prezzi esistenti, ferma restando l'impossibilità di modificare l'oggetto complessivo dei due prezzi a corpo (ovvero l'intero "consolidamento della banchina sottoflutto e rifiorimento della scogliera della banchina sottoflutto" e l'intera "modifica del muro paraonde alla radice del molo").

A richiesta di un concorrente si precisa che la distanza di 150 KM dall'Isola del Giglio per la fabbricazione dei massi artificiali è da considerarsi in linea d'aria.